



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

CIRCOLARE N. 31 del 9 giugno 2017 Prot. 119/2/fp	DESTINATARIO: tutte le aziende associate
ARGOMENTO: ALBO GESTORI AMBIENTALI	OGGETTO: Nuovi requisiti del Responsabile Tecnico
CIRCOLARI PRECEDENTI:	

Caro Associato,

ti informiamo che l'Albo Gestori Ambientali ha emanato il 30 maggio scorso due delibere relative alla qualifica di Responsabile Tecnico (RT), che riportiamo, riassumendone i contenuti a seguire:

[Delibera n. 6 del 30 maggio 2017](#) - Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120. (La delibera entra in vigore il 16 ottobre 2017) – CLICCA SULLA SCRITTA SOTTOLINEATA PER VISUALIZZARE LA DELIBERA



[Delibera n. 7 del 30 maggio 2017](#) - Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120. – CLICCA SULLA SCRITTA SOTTOLINEATA PER VISUALIZZARE LA DELIBERA



A partire dal 16 ottobre 2017 per essere idoneo al ruolo di Responsabile Tecnico per tutte le categorie e classi, è necessario il superamento di una **verifica di idoneità**. Inoltre, per alcune categorie e per le classi più alte è necessario anche avere da 1 a 8 anni di **esperienza** e in alcuni casi la laurea. Si veda l'allegato A alla Delibera n.6 per verificare i requisiti per ogni categoria e classe di iscrizione.

[È importante però sottolineare che le delibere stabiliscono un regime transitorio e delle importanti esenzioni.](#)

VERIFICA DI IDONEITÀ

La verifica di idoneità si svolge mediante prova scritta, della durata di 2 ore, con 80 quiz a risposta multipla (40 su argomenti generali – *modulo obbligatorio* - e 40 su argomenti specifici a seconda della categoria di iscrizione – *modulo specialistico*). Per tutti i dettagli dello svolgimento si veda l'allegato B alla Delibera n.7.

Per potersi preparare alla verifica, i quiz saranno pubblicati sul sito dell'Albo e periodicamente aggiornati. Si veda l'allegato C alla Delibera n.6 per l'elenco degli argomenti oggetto di verifica per ogni categoria di iscrizione.

Per superare la verifica è necessario ottenere almeno 32 punti nel *modulo obbligatorio* e 34 nello *specialistico*.

Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta omessa e verrà decurtato mezzo punto per ogni risposta errata.

La verifica, se superata, da diritto ad un attestato di idoneità valido 5 anni, oltre alla pubblicazione del nominativo del candidato sul sito dell'Albo. Qualora non superata, la verifica può essere ripetuta, decorsi almeno 60 gg.

Per essere ammessi alla verifica è necessario:

- essere cittadino italiano o di altro Stato, a patto che questo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani (art. 10 comma 2 lettera a del Decreto 120/14);
- avere il diploma di scuola secondaria superiore, tranne per i RT in carica al momento dell'entrata in vigore della delibera (16 ottobre 2017);



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

- aver versato alla Camera di Commercio un contributo di 90€;
 - aver effettuato la domanda di iscrizione, con modalità telematica secondo la procedure stabilite dall'Albo.
- In prima istanza è consentito iscriversi per un solo modulo specialistico alla volta.

È già disponibile un primo calendario delle verifiche a partire da dicembre 2017 (si veda l'allegato A alla Delibera n.7).

AGGIORNAMENTO:

È previsto un aggiornamento periodico, da effettuarsi ogni 5 anni. Prima della scadenza della validità (fino ad 1 anno prima), è necessario effettuare un'altra verifica, con le stessa modalità della prima.

Per superare la verifica di aggiornamento bastano però 28 punti (e non 32) nel *modulo obbligatorio* e 30 (e non 34) nel *modulo specialistico*.

ESPERIENZA:

Ai fini dell'iscrizione, l'esperienza richiesta al RT può essere stata acquisita:

- come legale rappresentante/RT/direttore tecnico/dirigente o funzionario direttivo tecnico operante nel settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- come dipendente nell'affiancamento al RT (affiancamento che deve essere dichiarato e comunicato preventivamente alla sezione regionale competente. Per tutti i dettagli si veda l'allegato B alla Delibera n.6).

REGIME TRANSITORIO ED ESENZIONI:

Il RT in carica al momento dell'entrata in vigore della delibera (16 ottobre 2017) potrà continuare l'attività di RT in regime transitorio per altri 5 anni (fino ad ottobre 2022) anche per altre aziende già iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, classe pari o inferiore. Potrà sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

È dispensato da tutte le verifiche il legale rappresentante che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di RT con un'esperienza di almeno 20 anni (sono consentite brevi interruzioni).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria
Federica Passoni